

INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

(Legge regionale 13 Aprile 2012, n.2 e s.m.i.)

**MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE PER LA
PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA**

Art. 1
(Oggetto)

La Regione sostiene, attraverso contributi, progetti da realizzare sul territorio regionale riguardanti le seguenti linee d'intervento:

- attività di educazione e sensibilizzazione del pubblico sulla cultura audiovisiva tramite programmi educativi, anche mediante l'uso delle nuove tecnologie;
- iniziative che prevedono l'uso del cinema e degli audiovisivi come momento di prevenzione del disagio sociale e della marginalizzazione;
- iniziative che prevedono l'uso del cinema e degli audiovisivi finalizzate alla promozione delle diversità delle espressioni culturali;
- iniziative riguardanti festival e rassegne di cinema italiano, europeo o internazionale, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi espressivi;
- eventi (convegni, workshops, ecc.) che riguardano l'evoluzione dell'industria audiovisiva, i contenuti, l'approccio del pubblico giovane alle nuove tendenze e tecnologie;
- promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Art. 2
(Presentazione della domanda)

Possono presentare domanda di contributo enti pubblici, enti privati e società operanti nel settore audiovisivo, istituti universitari, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

Non possono presentare domanda i soggetti privati che:

- svolgano, secondo il proprio statuto, attività partitiche o politiche;
- abbiano in corso procedure di liquidazione, concordato o fallimento o altre procedure concorsuali;
- risultino privi di regolarità contributiva;
- siano destinatari di provvedimenti che limitino o impediscano la percezione, nei confronti del legale rappresentante o del soggetto giuridico richiedente, di risorse pubbliche;
- siano imprese individuali o familiari o società di persone o di capitali che svolgano, in maniera prevalente seppure non esclusiva, l'attività di emittente televisiva, anche analogica, su qualsiasi piattaforma di trasmissione indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni (Ai sensi del comma 1bis dell'articolo 10 della L.R. 2/2012);
- non possano ricevere il contributo richiesto in regime di "De Minimis" ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione
- non abbiano conferito incarichi né stipulato contratti, per attività lavorativa o professionale, con ex dipendenti della Regione Lazio, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro presso la Regione Lazio, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, nei confronti dei medesimi (ai sensi dell'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001).

Il contributo è concesso nel rispetto delle norme vigenti in materia di «De Minimis» di cui al successivo Art. 8.

Il contributo regionale richiesto non può superare il 60% del costo complessivo del progetto.

I soggetti interessati possono presentare una sola istanza, pena l'esclusione di tutte le istanze successive alla prima.

Ciascun soggetto interessato dovrà presentare istanza alla Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili - Area Arti Figurative, Cinema, Audiovisivo e Multimedialità, utilizzando l'apposita piattaforma applicativa informatica.

L'istanza deve essere corredata dalle seguenti informazioni:

- a) atto costitutivo dell'ente nonché statuto aggiornato, ovvero dichiarazione che tali documenti sono già in possesso dell'Amministrazione regionale con indicazione della struttura che li detiene, e che non sono intervenute modifiche rispetto a tali atti. I documenti di cui alla presente lettera a) non sono richiesti in caso di enti pubblici;
- b) dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti se, per la medesima iniziativa, siano stati richiesti o s'intendano richiedere contributi o agevolazioni ad altri enti pubblici o ad altre strutture regionali. La presente dichiarazione va presentata anche nel caso in cui non siano stati richiesti o non si intendano richiedere tali contributi;
- c) fotocopia documento d'identità del legale rappresentante;
- d) documentazione comprovante le attività svolte negli ultimi 3 anni (fatto salvo per i soggetti di nuova costituzione);
- e) Per i soggetti privati, dichiarazione di:
 - insussistenza di procedure di liquidazione, concordato o fallimento;
 - regolarità contributiva;
 - insussistenza di provvedimenti che limitino o impediscano la percezione, nei confronti del legale rappresentante o del soggetto giuridico richiedente, di risorse pubbliche;
- f) dichiarazione de minimis di cui al successivo Art. 8.

L'iniziativa deve, indipendentemente dall'entità del contributo assegnato, essere realizzata tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, come da programma allegato al progetto, presentato all'amministrazione regionale.

L'istanza per la concessione dei contributi, in regola con le norme sull'imposta di bollo, deve pervenire alla Regione **entro e non oltre le ore 12,00 del 16 novembre 2017**, esclusivamente attraverso l'utilizzo dell'apposita piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAZIOcrea S.p.A. all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/cinepromozione>, su indicazione della Direzione competente in materia di cultura, a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.

Le modalità di registrazione e il manuale d'uso del sistema per la presentazione della domanda saranno disponibili allo stesso indirizzo e nei medesimi tempi.

I soggetti eventualmente esenti da marca da bollo dovranno indicare i riferimenti normativi che giustificano tale esenzione.

Art. 3 (Inammissibilità delle domande)

Non sono ritenute ammissibili le domande:

- pervenute da enti ed organismi che, assegnatari di contributi per la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva ai sensi della L.R. 13 Aprile 2012, n.2 e s.m.i., per iniziative che dovevano svolgersi nell'annualità 2017, per qualsiasi motivo, non abbiano presentato la rendicontazione;

- presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'Art. 2 o non in possesso dei requisiti ivi previsti;
- presentate da soggetti non in regola con gli obblighi contributivi;
- che richiedano un contributo non in regola con la soglia di "De Minimis" di cui al successivo Art.8;
- che richiedano un contributo superiore al massimale del 60% del costo complessivo del progetto.

In caso di irregolarità diverse da quelle in precedenza indicate, l'Amministrazione procederà, ove necessario, a richiedere, via posta elettronica - utilizzando la casella di posta indicata dall'istante nella "scheda anagrafica" compilata tramite piattaforma informatica - apposita regolarizzazione documentale assegnando allo scopo un termine perentorio non superiore a dieci giorni, decorso inutilmente il quale la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Art. 4

(Commissione di valutazione)

Le domande presentate sono oggetto di un preliminare esame istruttorio da parte della struttura regionale competente, finalizzato alla verifica della documentazione richiesta per l'ammissibilità.

Le domande esaminate sono trasmesse alla Commissione di valutazione appositamente istituita e nominata con Decreto Dirigenziale. La Commissione è composta da due dirigenti ed un funzionario della Direzione Regionale competente. I lavori della Commissione sono verbalizzati da un segretario di Commissione facente parte del personale della Direzione regionale competente.

La Commissione procede alla valutazione dei progetti, che deve concludersi entro e non oltre novanta giorni dalla chiusura dell'Avviso Pubblico.

La Commissione assegna i relativi punteggi elaborando gli esiti finali e le graduatorie, tenendo conto dei criteri di cui ai successivi Artt. 5 e 7.

la Commissione al termine delle valutazioni provvede a definire il contributo assegnato, sulla base del punteggio attribuito.

Con Determinazione della Direzione regionale competente, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it si procede alla presa d'atto delle risultanze dei lavori della Commissione indicando l'elenco delle domande:

- a) non ammesse, con l'indicazione del proponente, del titolo del progetto e delle relative motivazioni di non ammissione;
- b) ammesse a valutazione di merito, con l'indicazione del proponente, del titolo e del punteggio attribuito;
- c) ammesse a valutazione di merito e finanziate, con l'indicazione del proponente, del titolo del progetto, del punteggio attribuito e dell'importo del contributo assegnato.

Art. 5

(Punteggio e quantificazione del contributo regionale)

La Commissione di cui all'Art. 4 valuta i progetti assegnando un punteggio:

- da zero ad otto punti per la coerenza con le linee di intervento di cui all'Art. 1;
- da zero ad otto punti per la qualità artistica e culturale del progetto;
- da zero ad otto punti per il curriculum e l'affidabilità gestionale dei richiedenti;

- da zero a sei punti per la previsione di autofinanziamento tramite sponsorizzazioni e contributi;
- da zero a sei punti per il riequilibrio dell'offerta culturale sul territorio regionale (premieria per la scelta di luoghi periferici, province diverse da Roma, presenza o meno di sale cinematografiche, ecc.);
- da zero a quattro punti per la capacità di fare rete e di visibilità dell'iniziativa a livello regionale, nazionale, internazionale (collaborazioni, mezzi di comunicazione, ecc.).

Le domande ammissibili sono valutate mediante l'attribuzione di un punteggio numerico fino ad un massimo di 40 punti. Il contributo verrà concesso ai progetti che ottengono un punteggio uguale o superiore a 24.

Per la determinazione del contributo al singolo progetto, la Direzione regionale competente in materia di cultura, sulla base delle risorse assegnate con il Programma operativo annuale, e secondo i principi previsti dal D.Lgs 118/2011, procede a:

- quantificare il "valore punto" dividendo tali risorse per il totale dei punti attribuiti alle domande ammesse a contributo;
- moltiplicare il "valore punto" per il numero dei punti attribuiti a ciascun soggetto beneficiario.

Il contributo concesso non potrà comunque eccedere il 60% del costo complessivo del progetto, fermo restando l'ulteriore limite del pareggio di bilancio.

Art. 6

(Accettazione del contributo)

A seguito dell'approvazione della determinazione di cui all'Art. 4, l'Amministrazione regionale provvede a comunicare a ciascun soggetto richiedente l'esito dell'istanza di assegnazione del contributo, ai sensi dell'art. 3-bis della legge 241/1990 utilizzando l'indirizzo di posta elettronica indicato dal beneficiario. I soggetti beneficiari, nel caso di esito positivo, sono tenuti a comunicare tramite lo stesso mezzo entro e non oltre 10 giorni, l'accettazione del contributo.

Qualora i beneficiari non provvedano alla comunicazione di accettazione del contributo entro i suddetti termini, saranno considerati rinunciatari e la struttura regionale competente intenderà decaduto il beneficio.

E' quindi onere dell'interessato comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica.

Art. 7

(Modalità di erogazione del contributo)

La liquidazione ed il pagamento dei contributi sono effettuati a seguito dello svolgimento dell'iniziativa e dietro presentazione di dettagliata relazione su quanto realizzato, allegando, inoltre, foto e/o video che documentino l'iniziativa, giustificativi delle spese sostenute e liquidate, ed i materiali informativi prodotti, che devono obbligatoriamente riportare il logo della Regione Lazio.

La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attività costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e per la conseguente erogazione del contributo.

Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione. L'autorizzazione è concessa esclusivamente qualora:

- la modifica non comporti una significativa riduzione di qualità e/o rilevanza rispetto alle attività inizialmente previste;
- la variazione sia richiesta formalmente con adeguato preavviso rispetto alla realizzazione dell'iniziativa oggetto della modifica, e debitamente giustificata.

In sede di liquidazione saranno operate riduzioni d'ufficio del contributo concesso, direttamente proporzionali alla differenza tra uscite preventivate e rendicontate, al netto del contributo regionale, se tale differenza risulti superiore al 25%.

In sede di liquidazione saranno revocati i contributi assegnati in presenza di documentazione inidonea a giustificare il conto consuntivo presentato o in presenza di una variazione in diminuzione superiore al 50% tra uscite preventivate e rendicontate, al netto del contributo regionale.

Fermi restando le riduzioni e i limiti sopraindicati, il contributo liquidabile potrà coprire fino al 60% del totale delle uscite effettivamente sostenute per l'attuazione del progetto, e non potrà comunque eccedere quanto necessario al pareggio di bilancio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, e se del caso revocare, il contributo nell'ipotesi in cui venga in qualsiasi modo a conoscenza dell'avvio di indagini, o dell'emissione di condanne, nei confronti del legale rappresentante o di membri di organi di amministrazione o di soci dell'ente privato ammesso a contributo, per reati contro la pubblica amministrazione o per altri illeciti comunque di gravità tale da pregiudicare l'affidabilità e l'onorabilità del soggetto ammesso e quindi l'immagine dell'Amministrazione che eroga il finanziamento.

Art. 8 (Regime d'aiuto)

L'Avviso Pubblico applica il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24 dicembre 2013 (in seguito anche «De Minimis»), che prevede, tra l'altro, che l'importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato membro a un'Impresa Unica non può superare 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 9 (Redazione scheda finanziaria)

Per la redazione della scheda finanziaria del progetto valgono le seguenti indicazioni:

- sono ammissibili soltanto i costi espressamente indicati nella "scheda finanziaria del progetto";
- l'intestazione del conto corrente sul quale avverranno le transazioni deve coincidere con il soggetto giuridico destinatario del contributo;
- le spese generali dell'iniziativa non possono superare il 15% del totale delle spese;
- le spese per il personale dipendente non possono superare il 10% del totale delle spese;
- le spese di ospitalità non possono superare il 20% del totale delle spese;
- non sono ammessi costi per l'acquisto di attrezzature o altre spese "in conto capitale";
- nel caso di beneficiario che sia soggetto privato non sono ammesse le spese fatturate, o comunque relative a prestazioni rese, dal legale rappresentante o dagli amministratori o soci o associati dei soggetti beneficiari dell'agevolazione, o coniugi, parenti o affini entro il secondo grado degli stessi;
- le fatture, comprese utenze di vario genere, devono essere obbligatoriamente intestate al soggetto ammesso a finanziamento e domiciliate presso la sede legale, ed essere

accompagnate da autodichiarazione che indichi espressamente la dicitura “spesa sostenuta nell’ambito della realizzazione dell’iniziativa”;

- le ricevute (ristoranti, buoni benzina, etc.) devono contenere ragione sociale e partita IVA del soggetto proponente, ed essere accompagnate da autodichiarazione che indichi espressamente la dicitura “spesa sostenuta nell’ambito della realizzazione dell’iniziativa”;
- non sono accettate ricevute di rimborso spese;
- le spese devono essere sostenute con mezzi di pagamento pienamente documentabili e tracciabili (Assegno bancario, Bonifico bancario o postale, Carte di credito/Bancomat/BancoPosta, vaglia postale) e comprovate dalla relativa documentazione bancaria anche attestante il regolare addebito dell’importo;
- non sono accettati scontrini o altre spese non espressamente intestate al soggetto proponente e non univocamente riconducibili alla realizzazione dell’iniziativa presentata;
- sono accettati pagamenti frazionati solo se riconducibili a contratti da documentare di manutenzione, somministrazione, locazione univocamente riconducibili alla realizzazione dell’iniziativa presentata ;
- sono ammissibili le spese comprese dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- i pagamenti devono essere effettuati prima della consegna del consuntivo dell’attività svolta;
- non possono essere indicati nella scheda finanziaria eventuali apporti di beni o servizi o prestazioni effettuati a titolo gratuito e, se indicati, non sono presi in considerazione ad alcun fine.

Il consuntivo dell’attività svolta deve essere trasmesso, pena la revoca del contributo, entro e non oltre il 31 marzo 2019, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura, Politiche giovanili e Sport - Area Arti Figurative, Cinema, Audiovisivo e Multimedialità, Via R.R. Garibaldi 7, 00145 Roma.

Art. 10

(Protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione dei contributi alle iniziative previste dalla legge regionale n. 2/2012 e s.m.i..

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo, 212 – Roma. Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Regionale Cultura, Politiche giovanili e Sport.

La presentazione della domanda di finanziamento comporta autorizzazione per la Regione anche ai fini dell’acquisizione, da parte di enti terzi, di dati e informazioni necessari alla verifica delle dichiarazioni rese e delle attività svolte con i contributi concessi, nonché autorizzazione alla comunicazione e/o pubblicazione, nei casi e con i limiti previsti, dei dati e documenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia di trasparenza e aiuti di stato e comunque ai fini dell’esecuzione di ogni adempimento previsto.

Art. 11

(Diffusione dei dati e utilizzo dei loghi)

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996: "Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi".

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.

Art. 12

(Osservatorio della Cultura)

I beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere tutte le informazioni che verranno richieste dall'Osservatorio Regionale della Cultura.